

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N. di prot. 6640

Uff. Amm. vo

OGGETTO: Assegnazione alloggi in

locazione semplice-Legge 640 - (cautio)

Brindisi, li

25.9.62

Al Sig. Liberto Giozini

Via Carso Risorgimento

Cisturni

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per la Legge 640, Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà dello Stato, sito in Via Carso Risorgimento Lotto 1 Scala C Int. 5

Detto Alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 1.90-

La S.V., pertanto, dovrà presentarsi al Funzionario di questo Istituto che il giorno subito dalle ore 9 alle ore 12 sarà presso la palazzina da consegnare.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello allegato bollettino di C/C. postale, il versamento della somma, di Lire e £. 16.896- come appresso dovuta:

a) - mensilità di fitti e servizi dal 10.9.1962 al 10.10.1962

£. 933 vani x vani 490 £. 2612-

b) - canone consumo acqua normale " 500

c) - contributo nelle spese di illuminazione alle scale £. 150

d) - I.G.E. ^{3.30%} su a) £. 87

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO £. 3.349-

e) - deposito cauzionale (pari a tre mensilità di fitto) " 10.047-

f) - deposito spese contrattuali " 3.500-

Totale £. 16.896-

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

Boll. n° 812
del 24.9.1962
di £ 16.896-

Allo Spett.le Istituto Autonomo
Rose Zolner
- Chinichin -

Il sottoscritto Liberato Josue, amante
alla Corte della legge 540 loto 1° Risparmio Heloques
chiede al suddetto Spett.le Istituto
affinché gli sia rimborzata la causale
e suo tempo corrisposto per esagerazione
alloggio.

Don overanda

Liberato Josue

Liberato Josue

Chinichin 8/1/1962 -

Allo Stell. e Sott. Auto no mo
Rose P.olari
- Am. n. m. -

El notario Liberati Josue, ante
alle ore della legge 110 loto 1° nome Heloquar
chiede di modesto Stell. e Sott. tutto
affinché gli sia rimpietata la causione
di cui tempo port. tutto per che guardone
alloggio.

Don comanda

Liberati Josue

Liberati Josue

Am. n. m. 8/1/1962 -

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

VERBALE di CONSEGNA

Il sottoscritto _____
assegnatario dell'appartamento sito in _____
via _____ Lotto _____ Scala _____ Int. _____
nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara
di avere visitato l'alloggio e di averlo trovato in per-
fetto stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato
in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua
parte a regola d'arte e che tutti gli impianti ed accesso-
ri sono in buone condizioni di funzionamento.

Osservazioni :

F I R M A

Liberto Giannì

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. N. 6725

OGGETTO: Invio contratto di
locazione. -

Brindisi, lì 29 SET. 1962

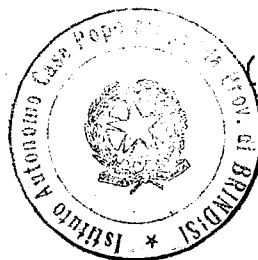
AL SIG: LIBERATO GIOSUE'

Via Large Risorgimento-1° Lotte-ss. 0/5

OSTUNI

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto
di locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(3) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita
del denunciante o dei denunciati
e indicazione se il denunciante è il locatore
o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunciante o denunciante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, luogo e data di nascita e domicilio
del conduttore, o del locatore) ed
i signori (cognome, nome, luogo e data
di nascita e domicilio delle altre parti
contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione
delle convenzioni, escluse le indicazioni
non preordinate al solo scopo
della liquidazione della tassa (normale
75 del 1907).

(7) Firma del denunciante o dei denunciati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunciant e (3) ed il

Sig. LIBERATO GIOSUE'

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento nC/5 del 1°/640 Otto

di Case Popolari nel Comune di BSTUNI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

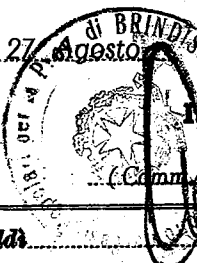
Corrispettivi pattuiti : L. 26/9 = mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 1056 39680

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

10 di N.

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Cinquecento

29 AGO 1963

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

(*) Bollo a calendario.

CASSIERE

CARMINE MAGNANTE



[Signature]

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a richiesta delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto ha la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impedite a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.